



REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO

Capo 1 - Costituzione dell'assemblea

Art. 1

Possono intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Possono assistere ed intervenire all'Assemblea il direttore generale, i preposti alla sede principale e secondaria, nonché i rappresentanti delle Federazioni Regionale e Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo.

Allo svolgimento dei lavori possono altresì assistere, su invito del Presidente del Consiglio di amministrazione, anche altre persone, le quali possono intervenire nella discussione solo nei casi previsti dal presente Regolamento.

Delle persone diverse dai soci non si tiene conto ai fini del quorum costitutivo né può essere loro attribuito alcun diritto di voto.

Art. 2

L'Assemblea dei soci, in assenza di altro luogo di riunione indicato nell'avviso di convocazione, si svolge presso la sede della Società nel giorno e all'ora riportati nel predetto avviso.

All'ingresso, o agli ingressi, del luogo di riunione opera un ufficio - composto da dipendenti della Banca o soci scelti dal Consiglio di amministrazione, ovvero, sempre previa decisione consiliare, da personale esterno appartenente a qualificata società - al quale è affidato il compito di verificare, sotto la responsabilità del Presidente dell'Assemblea, la sussistenza in capo ai soggetti di cui all'articolo 1 dei requisiti previsti per la partecipazione all'Assemblea. Le operazioni di verifica hanno inizio almeno un'ora prima di quella fissata per l'adunanza assembleare.

L'identificazione dei soci avviene quindi al momento dell'accesso in sala mediante esibizione di un valido documento di identità; laddove siano state conferite delle deleghe, gli addetti all'ufficio riporteranno nell'elenco dei soci intervenuti, in corrispondenza del nome del delegante, quello del delegato preceduto dalla qualifica "delegato".

Per un conteggio celere dei voti espressi, ai partecipanti con diritto di voto viene rilasciato un cartoncino, di diverso colore a secondo dei voti da esprimere, contenente il nome o i nomi dei soci rappresentati.



Art. 3

Le deleghe per essere valide devono essere rilasciate conformemente a quanto previsto dall'articolo 25 dello statuto sociale; l'osservanza delle previsioni viene verificata dagli addetti all'ufficio, in presenza di diversi avvisi verrà sottoposta la questione al Presidente dell'Assemblea.

Per i soci incapaci possono peraltro intervenire i genitori esercenti la potestà sui minori, i tutori di minori e di interdetti ed i curatori di inabilitati, anche se non soci.

Art. 4

La presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento, la presidenza è attribuita a chi lo sostituisce ai sensi di statuto, in mancanza anche di questi ad un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio ed infine in assenza di detta nomina da un socio designato dall'Assemblea.

Il Presidente è assistito dai componenti il Consiglio di amministrazione, dal Collegio sindacale e dalla Direzione, nonché in relazione a specifiche materie oggetto di trattazione da persona anche non socio

Il Presidente dispone di un servizio di ordine, assolto da personale della Banca e/o di enti esterni abilitati a tali incarichi; gli addetti saranno forniti di appositi contrassegni di riconoscimento ed eseguono le disposizioni del Presidente.

Ogni contestazione circa la legittimazione degli intervenuti e la regolarità della convocazione è sottoposta alla valutazione e decisione del Presidente.

Art. 5

Su indicazione del Presidente, l'Assemblea provvede alla designazione del Segretario di norma nella persona del direttore o altro dirigente della Banca, a meno che, ai sensi di legge o per decisione del Presidente, non si ritenga di affidare l'incarico ad un notaio, preventivamente designato dal Presidente medesimo.

Il Segretario ed il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia.

Sempre su indicazione del Presidente, l'Assemblea nomina due o più scrutatori fra i soci presenti; gli scrutatori assistono il Presidente nelle operazioni di voto, comprese quelle relative all'elezione alle cariche sociali.



Art. 6

Il Presidente, verificata la sussistenza dei quorum previsti dallo Statuto per la validità della riunione assembleare, dà notizia all'Assemblea del numero dei presenti e del numero delle deleghe conferite; dichiara quindi validamente costituita l'Assemblea e dà inizio ai lavori con la lettura dell'ordine del giorno. In caso di mancata presenza di soci necessari per la valida costituzione dell'Assemblea, il Presidente, trascorso un lasso temporale pari almeno a sessanta minuti dall'ora fissata per la convocazione, proclama deserta l'Assemblea.

L'inizio dei lavori dell'Assemblea può essere procrastinato di una ora, su decisione del Presidente, quando, pur raggiunto il quorum, non si sono concluse le attività di identificazione per l'ammissione dei soci.

Capo II - La fase della discussione

Art. 7

Il Presidente e, su suo invito, i componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale, il direttore ed i rappresentanti degli Organismi Federativi, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno può essere variato antepoendo argomenti ad altri previsti su decisione del Presidente; l'opposizione a tale decisione di almeno un decimo degli intervenuti blocca l'efficacia della stessa, almeno che il Presidente non ritenga di rimettere la valutazione della sua proposta alla volontà assembleare.

Il Presidente disciplina la discussione, individua gli intervenuti cui è conferito il diritto alla parola ai sensi del successivo disposto di cui all'art. 8.

Gli interventi pertinenti gli argomenti all'ordine del giorno ed autorizzati vengono verbalizzati per sunto dal Segretario o dal notaio ove designato.

Art. 8

I soci hanno diritto ad esprimere la loro opinione e le proprie considerazioni su ogni argomento posto all'ordine del giorno.

I soci, che desiderano intervenire, devono avanzare richiesta al Presidente dopo che sia stato illustrato l'argomento e fino a quando non sia stata dichiarata chiusa la relativa discussione; l'ordine di prenotazione regola il diritto alla parola.

In presenza di un numero esuberante di prenotazioni, non inferiore ad almeno quindici soci, e laddove il Presidente ritenga che l'argomento sia stato sufficientemente trattato ed approfondito, potrà essere sottoposta dal medesimo Presidente alla Assemblea la decisione di interrompere la discussione e procedere alle votazioni definitive riguardanti l'argomento.



Art. 9

Il Presidente, e su suo invito, i consiglieri, i sindaci, il direttore, i rappresentanti degli Organismi Federativi ed i professionisti eventualmente invitati a partecipare all'Assemblea in conformità a quanto previsto all'art. 1, possono fornire risposta agli interventi effettuati dopo lo svolgimento di ciascuno degli stessi o alla conclusione di parte o di tutti secondo la volontà del Presidente.

Art. 10

Valutato l'oggetto e l'importanza del singolo argomento da sottoporre alla volontà assembleare, chi presiede propone all'Assemblea il periodo di tempo, comunque non superiore a cinque minuti, a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento. La proposta si intende accolta in mancanza di opposizione proveniente da almeno un decimo dei soci presenti; in quest'ultima ipotesi la questione viene sottoposta alla volontà assembleare.

Trascorso il lasso temporale prefissato, il Presidente invita l'oratore a concludere l'intervento; in caso di inottemperanza, il Presidente provvede ai sensi del successivo art. 13.

Ciascun socio ha diritto ad un solo intervento per ciascun argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 11

Esauriti tutti gli interventi su ciascun argomento di trattazione, il Presidente conclude e dichiara chiusa la fase della discussione.

Dopo tale dichiarazione nessuno può svolgere ulteriori interventi, salvo concise dichiarazioni attinenti violazioni di legge, di statuto e del presente regolamento di cui si chiede la verbalizzazione.

Art. 12

I lavori dell'Assemblea si svolgono di norma in una sola riunione; qualora ciò non avvenga, l'Assemblea è prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di alcun avviso ai soci. Nella successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni della riunione precedente di cui rappresenta a tutti gli effetti la prosecuzione.

L'Assemblea può differire in altra seduta la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno con delibera motivata ed assicurando le esigenze informative dei soci e contenendo il rinvio in tempi ragionevoli ed adeguati rispetto alle materie da trattare. Non può essere oggetto di rinvio la trattazione dei seguenti argomenti:

- approvazione del bilancio;



- nomina degli amministratori e sindaci alla scadenza dei relativi mandati ed in caso di non funzionalità degli organi.

Il Presidente, qualora ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può disporre la sospensione dei lavori assembleari per un periodo di tempo non superiore ad una ora.

Il Presidente rinvia l'adunanza a non oltre tre giorni dalla data di riunione nel caso previsto dall'art. 2374 codice civile, quando a richiederlo sia almeno un terzo dei soci presenti.

Art. 13

Il compito di mantenere l'ordine nell'Assemblea, per garantire il corretto svolgimento dei lavori, è demandato a chi presiede l'Assemblea. A tal fine il Presidente:

a) interrompe l'intervento e toglie la parola ai soci che intervengano senza averne la facoltà, continuino a parlare anche dopo la scadenza del tempo prefissato, svolgano considerazioni non pertinenti l'argomento oggetto di discussione, pronuncino frasi ingiuriose, incitano alla violenza o al disordine;

b) dispone l'allontanamento, dopo due richiami verbali, dei soci che impediscano il regolare svolgimento dei lavori con schiamazzi o impedendo ad altri soci di esercitare i loro diritti, per tutta la durata della discussione.

In presenza di situazioni che ostacolino lo svolgimento delle varie fasi dei lavori assembleari, il Presidente, prima di ulteriori decisioni, può disporre brevi sospensioni della seduta.

CAPO III - Le votazioni

Art. 14

Prima dell'inizio delle votazioni, su disposizione di chi presiede l'Assemblea, vengono riammessi ai lavori assembleari coloro che erano stati esclusi ai sensi dell'art. 13; il verificarsi di situazioni previste nel citato disposto nella fase delle votazioni non esclude peraltro l'applicazione dei relativi provvedimenti anche in tale fase.

Art. 15

I sistemi di votazione sono i seguenti:

- 1) per alzata di mano, con prova e controprova;
- 2) votazione a mezzo scheda predisposta, sottoscritta dal socio previa identificazione dello stesso da parte degli scrutatori;



3) altra modalità di voto palese individuata, con il consenso dell'Assemblea, dal Presidente.

In caso di costituzione di seggi per le votazioni alle cariche sociali, il Presidente dovrà assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte dei presenti in un lasso temporale non eccedente le sei ore; i soci potranno essere raggruppati in ordine alfabetico in modo da attribuire a ciascun seggio un numero di aderenti al sodalizio con diritto di voto sostanzialmente equivalente.

Art. 16

L'elezione alle cariche sociali può essere conseguita con la presentazione di liste contenenti l'elenco dei nominativi, sottoscritto dagli interessati, con l'indicazione delle cariche per le quali si candidano. Le liste devono essere distinte in relazione all'Organo per la cui elezione si concorre: per il Consiglio di amministrazione, per il Collegio sindacale, per il Collegio dei probiviri. Le liste proposte relative all'Organo amministrativo dovranno assicurare, di norma, una adeguata presenza di soci espressione delle diverse realtà economiche e territoriali nelle quali opera la banca. La lista dei candidati al Collegio sindacale deve altresì indicare separatamente il nominativo candidato alla carica di presidente da quelli a sindaci effettivi e supplenti.

Le liste, separate e distinte, devono pervenire in busta chiusa alla presidenza della Banca, all'indirizzo della sede legale della stessa, entro le ore tredici del decimo giorno antecedente la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea. Per l'accettazione e validità delle liste, le stesse devono essere sottoscritte da un ventesimo degli aderenti al sodalizio iscritti al libro soci con diritto di voto; le relative firme sono autenticate da dipendenti della Banca designati, entro la prima decade del mese di gennaio dell'anno di scadenza del mandato consiliare o dei collegi, dal Presidente e presenti nelle diverse sedi operative.

Il Consiglio di amministrazione, con delibera dei suoi componenti, può presentare una propria proposta formalizzandola nello stesso termine indicato per la presentazione delle liste.

Ogni socio può comunque proporre personalmente la propria candidatura, facendo pervenire alla presidenza della Banca apposita richiesta scritta entro lo stesso termine di presentazione.

In ogni caso ciascun soggetto può concorrere per un solo Organo e per una sola carica.

Coloro che intendano essere eletti alle cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti richiesti e prescritti dalla legge, dalle norme regolamentari e di statuto.

Art. 16 bis

1. In conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, è disciplinato come segue il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente articolo, che può essere assunto da un amministratore della Banca.

2. Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

3. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di dieci incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di cinque incarichi di amministratore esecutivo.

4. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di quindici incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di sette incarichi di amministratore esecutivo.

5. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 3 e 4, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.

6. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a venticinquemilioni di euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.

7. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

8. In ogni caso, subito dopo l'assunzione di un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di amministrazione.

9. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'assemblea determinazioni al riguardo. In presenza di situazioni particolari, connesse alle caratteristiche professionali e/o di esperienza dell'interessato, nonché di esigenze aziendali adeguatamente rappresentate, potrà essere consentito il superamento dei predetti limiti da parte dell'assemblea, quando la stessa ritenga che gli incarichi ricoperti dall'esponente siano compatibili con un efficace svolgimento della carica di amministratore della Banca.

10. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.



11. La presente disciplina regolamentare si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'assemblea.

Art. 17

Nel sistema di votazione a mezzo scheda, il socio esprime il proprio voto, per ciascun Organo sociale da eleggere, nei modi di seguito indicati:

a) per una sola delle liste presentate, riportata su una scheda di votazione, con l'apposizione di una croce nell'apposito riquadro in testa alla lista senza alcuna cancellatura di nominativi indicati; in tal caso, la preferenza si intende attribuita a tutti i nominativi inclusi nella lista stessa;

b) mediante apposizione di una croce nel riquadro in testa alla lista, cancellando peraltro uno o più nominativi e sostituendoli con altri prestampati o indicando altri nominativi, comunque presenti in altre liste presentate ai sensi del precedente comma, ancora nelle apposite righe in bianco; è comunque valido il voto espresso dal socio che effettuate una o più cancellature non ritiene di esprimere alcuna ulteriore preferenza;

c) se sono state presentate più liste per ciascun Organo sociale da eleggere, inserite su decisione del Consiglio di amministrazione nella medesima scheda di votazione, il socio può votare apponendo la crocetta a fianco di nominativi prescelti inseriti in liste diverse, purché il numero di preferenze espresso sia pari al numero massimo dei candidati da eleggere.

Art. 18

Le schede da utilizzare per le votazioni, in quanto strumenti di voto formale, vengono predisposte dalla Banca secondo un modello uniforme e sono previamente firmate o siglate per autentica dal Presidente o da un componente il Collegio sindacale o da uno scrutatore.

L'eventuale lista presentata dal Consiglio di amministrazione è indicata nelle schede di votazione come LISTA N.1; le altre liste sono indicate con numerazione progressiva a partire dal N.2, secondo l'ordine di arrivo.

Le schede vengono consegnate ai soci aventi diritto in numero pari ai voti da ognuno di essi esprimibili in relazione alle deleghe ricevute, previa verifica ed esibizione del cartoncino rilasciato ai sensi dell'art.2, debitamente vistato.

Dopo la sottoscrizione, innanzi agli scrutatori, delle schede da parte dei soci, le stesse vengono deposte in apposite urne, collocate presso ciascun seggio, una per ogni Organo sociale da eleggere.

I seggi, il cui numero è predeterminato dal Presidente in relazione all'affluenza dei soci, sono costituiti da almeno due scrutatori, i quali provvederanno a prendere nota in apposito elenco dei soci votanti; i soci procedono ad effettuare le votazioni nel seggio a ciascuno di essi riservato in relazione al sistema prescelto dalla presidenza.



Art. 19

Il voto è nullo se riferito ad uno o più nominativi la cui indicazione produca incertezze in relazione alla loro identità ovvero quando le schede contengano un numero di nominativi votati superiore al numero dei soggetti da eleggere.

Sono da considerare schede bianche quelle sulle quali non sia stato apposto il segno di croce previsto per le votazioni su liste o candidature prestampate sulle schede o non sia stato indicato alcun nominativo su schede riportanti righe in bianco.

In deroga all'art. 17, lett. b), è valida la scheda contenente l'indicazione del solo cognome del candidato prescelto laddove non sussistano casi di omonimia fra i soci.

Art. 20

In caso di votazione per alzata di mano o altra forma di votazione diversa dall'utilizzo delle schede, il socio può esprimere il voto solo per coloro che hanno manifestato interesse ad essere nominati in conformità a quanto disposto dall'art. 16.

Art. 21

Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voto risulta eletto il più anziano di età.

Il Presidente, dopo le operazioni di scrutinio che segue e coordina, procede alla proclamazione degli eletti comunicando all'Assemblea i risultati delle votazioni.

Art. 22

Nel caso di mancata accettazione della carica durante la seduta assembleare o negli otto giorni successivi, se l'eletto è presente, ovvero entro otto giorni dalla comunicazione di nomina, se l'eletto è assente, si considera nominato, in luogo del non accettante, colui che tra i non eletti abbia riportato il maggior numero di voti, e così di seguito.

Capo IV - Disposizioni finali

Art.23

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.



Art.24

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea dei soci riuniti in seduta sia ordinaria che straordinaria.

Per quanto non espressamente previsto, si intendono richiamate le pertinenti norme di legge e disposizioni statutarie.

Il presente Regolamento può essere modificato con la forma e con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria.